



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 30 aprile 2019

Prot. n. 2624

DECRETO DI EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MILANO

Il Direttore e il Presidente del Conservatorio di Milano

- Visto l'articolo n. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- Visto l'articolo n. 13 del vigente Statuto;
- Visto il decreto prot. n. 2622 del 30 aprile 2019 che ha annullato la precedente versione del regolamento, prot. n. 2560 del 23 aprile 2019;

DECRETANO

l'entrata in vigore, dalla data del presente atto, del

Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Milano

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. In via ordinaria le elezioni sono indette dal Direttore in carica ogni triennio accademico, con apposito decreto.
2. Il decreto di indizione delle elezioni deve specificare il calendario degli adempimenti e tutte le informazioni utili a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, ex articolo 13 del vigente Statuto.

Art. 2 - Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e dell'art. 13 dello Statuto, l'elettorato attivo coincide con l'organico docente del Conservatorio nell'anno accademico di riferimento ed è costituito dai docenti di I e II fascia.
2. L'elenco dell'elettorato attivo viene pubblicato dalla Commissione elettorale successivamente al suo insediamento.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco dell'elettorato attivo devono essere segnalate al Presidente della Commissione elettorale. La segnalazione può essere presentata fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Presidente della Commissione elettorale provvede a verificare la segnalazione e, nel caso, alla eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco dell'elettorato attivo.

Art. 3 - Elettorato passivo

Fanno parte dell'elettorato passivo, e pertanto possono candidarsi, i docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 5 dello Statuto.

Art. 4 - Candidature

1. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 5 dello Statuto possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale.
2. Le candidature devono obbligatoriamente contenere l'autocertificazione del candidato riguardante il possesso dei requisiti richiesti e, inoltre, devono essere corredate da:
 - a) programma elettorale;
 - b) curriculum del candidato;
 - c) documento di identità del candidato.
3. La candidatura, e l'intera documentazione a corredo, deve essere firmata dal candidato, pena inammissibilità della candidatura stessa.
4. Le modalità e le scadenze per la presentazione delle candidature vengono indicate nel decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 del precedente articolo 1.
5. La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è compito della Commissione elettorale, come da successivo articolo 5.
6. Le candidature possono essere ritirate, mediante comunicazione scritta alla Commissione elettorale, fino a 48 ore antecedenti al primo giorno delle elezioni.
7. L'elenco dei candidati resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 5 - Commissione Elettorale

1. Alle operazioni elettorali è preposta una Commissione elettorale composta da n. 3 docenti scelti tra quelli in organico e in servizio presso il Conservatorio nell'anno accademico di riferimento.
2. I Commissari sono individuati dal Consiglio Accademico e nominati con decreto del Direttore in carica.
3. Il ruolo di Commissario è incompatibile con quello di candidato.
4. La Commissione elettorale svolge anche le funzioni di Commissione di seggio.
5. La Commissione elettorale nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
6. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e di sovrintendere a tutti gli adempimenti connessi. In particolare la Commissione elettorale:
 - a) acquisisce e pubblica l'elenco dell'elettorato attivo (elettori);
 - b) dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto;
 - c) pubblica l'elenco dei candidati all'albo istituzionale e sul sito web istituzionale del Conservatorio, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
 - d) garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - e) esamina gli eventuali ricorsi;
 - f) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - g) assicura il funzionamento del seggio elettorale;
 - h) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - i) redige il registro delle votazioni, i verbali delle operazioni di voto e dello scrutinio ed esamina gli eventuali ricorsi.

7. La Commissione elettorale può avvalersi della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo del Conservatorio.

8. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte con voto di maggioranza.

Art. 6 - Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono durante un periodo di n. 3 (tre) giorni lavorativi, orario di apertura del seggio dalle ore 12.30 alle ore 15.30 per ciascun giorno di votazioni.

2. La Commissione elettorale redigerà il registro delle votazioni che dovrà essere controfirmato da ciascun elettore al momento della consegna della scheda elettorale, previo accertamento dell'identità personale. Il registro delle votazioni attesterà l'effettiva partecipazione dei votanti alle giornate di voto.

3. A ciascun elettore viene consegnata una sola scheda, precedentemente vidimata dal Presidente o dal Segretario della Commissione elettorale. Sulla scheda elettorale sono indicati i nominativi dei candidati ammessi al voto. In caso di omonimia, si indicherà anche un elemento distintivo.

4. L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza apponendo un segno nello spazio corrispondente al candidato prescelto.

5. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore, o da un componente la Commissione di seggio, nell'apposita urna.

6. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

7. La scheda è nulla se:

a) è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale;

b) non è vidimata dalla Commissione;

c) è deteriorata;

d) comunque in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

8. Le suddette modalità di voto si applicheranno anche in caso di eventuale ballottaggio.

Articolo 7 - Modalità di elezione

Le modalità di elezione sono stabilite dall'art. 13, comma 6 dello Statuto.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione consegnerà il verbale dello scrutinio (nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni e delle correlate decisioni assunte dalla Commissione) unitamente al residuo materiale della votazione, al Direttore amministrativo, il quale provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale e all'albo istituzionale.

Art. 9 - Ricorsi

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio, gli interessati hanno n. 5 giorni per presentare ricorso al Presidente della Commissione elettorale, tramite PEC, raccomandata o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo.

2. In caso di ricorsi la Commissione elettorale si riunisce entro 5 giorni dalla scadenza per la presentazione dei reclami e comunica le proprie decisioni motivandole mediante verbale.

3. Ove, invece, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati dello scrutinio, non pervengano ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermato l'esito delle elezioni.

Art. 10 – Pubblicazione risultati definitivi

Al termine delle procedure sopra descritte, il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'albo istituzionale e sul sito web istituzionale dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 11 – Nomina del Direttore

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 12 - Decadenza

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 13 - Norme finali

Il presente Regolamento potrà essere modificato, integrato o sostituito secondo le identiche procedure seguite per la sua approvazione.

Il Direttore
Cristina Frosini



Il Presidente
Raffaello Vignali

